Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 218

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 18 settembre 1937 - ANNO XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 aprile 1937-XV, n. 1565.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2179, recante aggiunte e varianti alle disposizioni vigenti sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2179, che reca aggiunte e varianti alle disposizioni vigenti sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 19 aprile 1937-XV, n. 1566.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 2251, riguardante la concessione di una indennità di smobilitazione agli ufficiali delle Forze armate dello Stato e ai personali militarizzati e assimilati in Africa Orientale, in Libia e nelle Isole italiane dell'Egeo, all'atto del loro rimpatrio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 2251, riguardante la concessione di una indennità di smobilitazione agli ufficiali delle Forze armate dello Stato e ai personali militarizzati e assimilati in Africa Orientale, in Libia e nelle Isole italiane dell'Egeo, all'atto del loro rimpatrio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1937-XV, n. 1567.

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'Esposizione Universale ed Internazionale in Roma nell'anno 1941-XX e per l'espansione della città di Roma verso il mare, e relative norme di attuazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Visto il R. decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito in legge 24 marzo 1932-X, n. 355, che approva il piano regolatore di massima della città di Roma;
Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, che detta norme integrative della detta legge;
Vista la legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1210, che converte in legge, con modificazioni, il suddetto R. decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987;
Vista la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2174;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di predisporre le opere occorrenti per realizzare l'Esposizione Universale ed Internazionale in Roma per l'anno 1941-XX, e di provvedere al tempo stesso all'espansione e sviluppo della Capitale verso il mare;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere necessarie per l'Esposizione Universale ed Internazionale indetta in Roma, per l'anno 1941-XX, in base al perimetro che col presente decreto-legge è approvato ad ogni effetto, costituito da un piano parcellare descrittivo ed annesso disegno con l'elenco dei beni, compilato dal Governatorato di Roma in data 6 gennaio 1937-XV ed a firma dell'ispettore generale dei Servizi tecnici del Governatorato ing. Paolo Salatino, il quale, vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Per le relative espropriazioni si applicano le norme degli articoli seguenti con l'obbligo di presentare i piani particolareggiati per quanto concerne l'ampliamento edilizio ricadente sulle stesse zone, da approvarsi a termini della legge 24 marzo 1932, n. 355.

Il perimetro delle aree di espansione della città di Roma verso il mare sarà determinato con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentita la Commissione di cui alla legge predetta.

Art. 2.

Le espropriazioni di cui alla seconda parte dell'art. 1 saranno effettuate in base a piani particolareggiati di esecuzione da approvarsi a norma dell'articolo precedente e con le norme del presente decreto.

Approvato il perimetro, che dovrà contenere l'elenco dei beni, si potrà procedere alle espropriazioni delle aree anche prima dell'approvazione del piano particolareggiato purchè questo sia esibito entro un biennio successivo alla occupazione.

Art. 3.

Per le espropriazioni è applicabile la procedura abbreviata di cui all'art. 11 della legge 24 marzo 1932-X, n. 355, e potranno essere altresì abbreviati i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, con ordinanza del prefetto da pubblicarsi a norma di legge.

Art. 4.

Per le espropriazioni delle aree e fabbricati di cui sopra sono applicabili, in quanto non contrastino con le norme del presente decreto, le disposizioni della legge 24 marzo 1932, n. 355, per l'esecuzione del piano regolatore di Roma; nonchè le norme integrative della legge sul detto piano contenute nel R. decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1210.

Art. 5.

L'indennità di espropriazione sarà determinata dalla media dei valori venali che gli immobili avevano nei tre anni antecedenti al 1° gennaio 1936-XIV, considerati indipendentemente dalla fabbricabilità.

Art. 6.

Sono estese agli atti di espropriazione ed ai contratti di acquisto degli immobili di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, compresi gli atti preliminari fatti dal Governatorato direttamente o in suo nome e conto, i benefici sanciti dall'art. 15 della legge 24 marzo 1932, n. 355.

E' estesa l'esenzione dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte sancita dall'art. 16 e successive modificazioni del predetto decreto-legge, a tutte le costruzioni iniziate entro cinque anni dalla data di dichiarazione di fabbricabilità fatta a norma dell'art. 13 della legge 4 giugno 1936, n. 1210, e ultimate entro i tre anni dall'inizio.

L'esenzione di cui al precedente comma è accordata alle costruzioni iniziate dal Governatorato o dai suoi aventi causa nel termine di dieci anni dalla data di dichiarazione di fabbricabilità e ultimate entro il quinquennio successivo.

L'emissione delle dichiarazioni di fabbricabilità delle singole zone e parte di esse da effettuare dal Governatorato di Roma ai sensi del ricordato art. 13 non dovrà avere scadenza oltre il 31 dicembre 1942-XXI.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, foglio 65. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1937-XV, n. 1568.
Disciplina della preparazione e del commercio del seme di bietole zuccherine.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche;

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare disposizioni per la disciplina della preparazione e del commercio del seme di bietole zuccherine;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei riguardi del seme di bietole zuccherine, la concessione delle autorizzazioni di cui all'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, è subordinata anche, ai fini del controllo genetico e qualitativo, al parere favorevole dell'Ente seme bietole zuccherine, costituito dalle Associazioni sindacali interessate, a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e giuridicamente riconosciuto col R. decreto 25 marzo 1937-XV, n. 553.

Nelle Provincie nel cui territorio venga autorizzata la produzione di seme di bietole zuccherine, anche la concessione dell'autorizzazione per l'impianto di vivai e per la produzione di seme di bietole semi-zuccherine, foraggere ed ortensi è subordinata al parere favorevole dell'Ente seme bietole zuccherine.

I proprietari e i conduttori o direttori di vivai e di stabilimenti per la preparazione e selezione di semi di bietole, i quali, anteriormente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, abbiano conseguito l'autorizzazione a termini dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, debbono, a pena di decadenza da tale autorizzazione, fare domanda al Prefetto della rispettiva provincia entro un mese dalla data stessa, per chiedere la conferma dell'autorizzazione, ai fini delle disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Sono considerate bietole zuccherine, ai fini del presente decreto, quelle che non presentano caratteristiche di forma e di pigmentazione che consentano di classificarle, senza ulteriore esame, nelle varietà o tipi non zuccherini e la cui analisi accerti, nei mesi di luglio ed agosto, un tenore medio di saccarosio nella polpa non inferiore al 10,50 % ed una purezza del sugo non inferiore al 75 %.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le corporazioni, sentito il parere dell'Ente seme bietole zuccherine, saranno stabilite, annualmente, la superficie che potrà essere destinata alla coltivazione di bietole zuccherine per la produzione del seme e la ripartizione di essa fra le Provincie del Regno nelle quali tale coltivazione sia ritenuta opportuna nell'interesse dell'economia agricola in relazione alle esigenze della produzione nazionale zuccheriera ed alcooligena.

Art. 4.

I produttori di semi di bietole zuccherine sono tenuti ad osservare, per tale produzione, le direttive dell'Ente seme bietole zuccherine.

Nei confronti dei produttori inadempienti il Prefetto, sentito l'Ente seme bietole zuccherine, potrà pronunciare la revoca dell'autorizzazione.

Contro la denegata concessione e contro la revoca dell'autorizzazione è ammesso ricorso al Ministro per l'agricoltura e le foreste, da inoltrarsi a mezzo della Prefettura entro un mese dal giorno della notifica della decisione.

Art. 5.

L'Ente seme bietole zuccherine istituirà un « marchio » di garanzia per il seme di bietole zuccherine.

Le caratteristiche del marchio saranno determinate dall'Ente, il quale ne curerà il deposito e la trascrizione a norma della legge sui marchi di fabbrica.

L'applicazione del marchio, che sarà fatta a cura dell'Ente, previo controllo del prodotto, sui sacchi contenenti semi di bietole zuccherine, quale attestazione dell'eseguito controllo, non esclude la responsabilità del produttore per le caratteristiche dichiarate per il seme.

Contro la denegata applicazione del marchio il produttore può ricorrere al Ministro per l'agricoltura e le foreste, nel termine e con le modalità che saranno stabiliti nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto. Ove non sia presentato tempestivo ricorso o questo sia respinto, il seme deve, sotto il controllo dell'Ente seme bietole zuccherine, essere distrutto o macinato, a cura e spese del produttore, al quale non compete alcun compenso od indennizzo.

Con decreto Reale, su proposta dei Ministri per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, potrà essere stabilito, a favore dell'Ente, uno speciale diritto a carico dei produttori e degli importatori di semi di bietole zuccherine. Con lo stesso decreto saranno stabilite le norme per la gestione dei fondi derivanti dalla percezione di tale diritto e per il riscontro di essa.

Il seme munito del marchio, che non sia destinato alla esportazione a termini dell'art. 8, è ceduto dal produttore esclusivamente a coltivatori di bietole zuccherine, previa assegnazione dell'Ente in armonia col contratto nazionale di coltivazione bietole zuccherine.

Art. 6.

È vietato tenere in deposito, vendere, somministrare ai propri dipendenti, cedere a titolo gratuito, mettere comunque in circolazione e seminare seme di bietole zuccherine di produzione nazionale non munito del marchio istituito a termini dell'articolo precedente.

Art. 7.

Ferma l'osservanza delle disposizioni emanate in applicazione della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, l'importazione del seme di bietole zuccherine estero è subordinata al nulla osta dell'Ente seme bietole zuccherine, da rilasciare in relazione al fabbisogno nazionale e previa visita di controllo per gli accertamenti qualitativi del seme da importare.

Il seme ammesso all'importazione non può circolare nel Regno se non è accompagnato dal detto nulla osta e può essere ceduto esclusivamente a produttori autorizzati a termini del presente decreto e a coltivatori di bietole zuccherine, a mezzo dell'Ente.

Art. 8.

L'esportazione del seme di bietole zuccherine di produzione nazionale è subordinata al nulla osta dell'Ente seme bietole zuccherine, con le norme che saranno stabilite nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

Il seme ammesso all'esportazione dovrà essere confezionato in imballaggi recanti il marchio dell'Ente seme bietole zuccherine, il quale è tenuto a rimborsare all'esportatore, per ciascuna partita di seme esportata, metà dell'importo del corrispondente diritto che sia stato percepito a termini del penultimo comma dell'art. 5.

Art. 9.

Su proposta dell'Ente seme bietole zuccherine, il Prefetto può ordinare la distruzione dei vivai e delle coltivazioni di barbabietole porta-seme non autorizzati, delle piante di bietole prefiorite, anche semi-zuccherine, foraggere ed ortensi, nonchè delle partite di seme di bietole zuccherine importate senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 7.

Contro il decreto del Prefetto, eccetto il caso che esso ordini la distruzione di piante di bietole prefiorite, è ammesso ricorso, da presentare entro quindici giorni al Ministro per l'agricoltura e le foreste, che decide con provvedimento definitivo.

Nessun indennizzo nè compenso a qualsiasi titolo è dovuto per le distruzioni eseguite a norma del presente articolo.

Art. 10.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono punite con l'ammenda da lire trecento a lire ottomila, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Nei confronti del trasgressore il Prefetto, sentito il parere dell'Ente seme bietole zuccherine, potrà anche procedere al ritiro della autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 1.

Art. 11.

I direttori dei Regi osservatori per le malattie delle piante e della Regia stazione sperimentale di bieticoltura di Rovigo e il personale tecnico dipendente, i funzionari degli Ispettorati agrari compartimentali, degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e dell'Ente seme bietole zuccherine sono autorizzati ad accedere in tutti i luoghi indicati nell'art. 3 della legge 18 giugno 1931, n. 987, per eseguire gli accertamenti ai fini dell'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto e ad elevare le denunce a carico dei trasgressori.

Copia di ogni denuncia dovrà essere trasmessa all'Ente seme bietole zuccherine.

Art. 12.

L'obbligo della dichiarazione del grado di germinabilità di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, numero 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, è abrogato nei riguardi del seme di bietole zuccherine.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — DI REVEL — BENNI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1937 *Anno XV*
Atti del Governo, registro 389, foglio 52. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° luglio 1937-XV, n. 1569.

Modificazioni all'art. 5 del regolamento speciale per la previdenza del personale ferrotramviario e di navigazione interna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Visto il R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538;
Visto il R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148, che coordina le norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico economico delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione;
Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIV, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 5 del regolamento speciale riguardante la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto concessi alla industria privata, Provincie e Comuni, approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, è modificato come appresso:

È istituito presso l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale un comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione:

Esso è costituito:

a) dal presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale; in caso di sua assenza od impedimento, si applica l'art. 9 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIV, n. 1827;

b) da due membri del Consiglio di amministrazione, designati dal Consiglio stesso;

c) dal direttore generale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili;

d) da quattro rappresentanti del personale e da quattro rappresentanti delle Aziende designati dalle rispettive organizzazioni sindacali competenti e nominati con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le comunicazioni; essi rimangono in carica per il periodo di durata in carica dei membri del Comitato esecutivo dell'Istituto;

e) dal direttore generale dell'Istituto.

Ai consiglieri dell'Istituto, che sono chiamati a far parte del Comitato di vigilanza, spetta una indennità di L. 6000 annue, ridotta alla metà per i consiglieri che siano funzionari dello Stato, al lordo della doppia riduzione del 12 per cento prevista dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18 e 14 giugno 1934, n. 1038.

La relazione sulle liquidazioni degli assegni ed il bilancio annuale del fondo debbono essere sottoposti all'esame del Comitato per le sue eventuali osservazioni.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 389, *foglio* 42. — MANCINI.

REGIO DECRETO 26 agosto 1937-XV, n. 1570.

Approvazione dello statuto del Museo nazionale della scuola, in Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 12 ottobre 1929-VII, n. 1948, col quale, sulla proposta del Ministero dell'educazione nazionale, il Museo didattico nazionale, in Firenze, veniva eretto in ente morale e ne veniva approvato lo statuto;
Considerata l'opportunità che la denominazione di tale Museo venga mutata in quella di « Museo nazionale della scuola », e la necessità di meglio adeguare ai fini del Museo lo statuto approvato col suddetto Regio decreto;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È abrogato lo statuto del Museo didattico nazionale di Firenze, approvato con R. decreto 12 ottobre 1929-VII, n. 1948.

L'Istituto assume la denominazione di « Museo nazionale della scuola » e ne è approvato lo statuto annesso al presente decreto, e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 agosto 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 389, *foglio* 45. — MANCINI.

Statuto del Museo nazionale della scuola.

Art. 1.

Il Museo didattico nazionale, istituito in Firenze ed eretto in ente morale col R. decreto 11 ottobre 1929-VII, n. 1948, assume la denominazione di « Museo nazionale della scuola ».

Esso ha lo scopo di costituire, a fini di studio e per cooperare allo sviluppo della coscienza pedagogica nazionale, la documentazione dell'opera della Scuola italiana, dei mezzi e dei metodi con i quali tale opera si è compiuta e si compie, nonchè di raccogliere tutto il materiale utile per la storia dell'educazione e delle istituzioni scolastiche in Italia. La documentazione riguarderà anche le scuole all'estero e le scuole dell'Africa Italiana in quanto sia consentito dal Ministero degli affari esteri e da quello dell'Africa Italiana.

L'Ente ha sede nei locali che ad esso sono destinati dal Ministero dell'educazione nazionale, o, con il consenso del Ministero stesso, in ambienti concessi da enti locali.

Art. 2.

Il Museo, sotto le direttive del Ministro per l'educazione nazionale, provvede:

a) a formare una raccolta di materiale didattico, italiano e straniero, illustrativo dei mezzi più acconci che la tecnica moderna offre ai vari insegnamenti, dalle istituzioni prescolastiche alla scuola elementare ed ai vari tipi di quella media, di cultura e professionale, di qualsiasi specie;

b) a raccogliere prodotti dell'attività scolastica dei fanciulli, e, in genere, documenti della vita della scuola italiana, tali da dare una nozione sufficiente dei risultati dell'applicazione di determinati metodi o di riforme scolastiche e delle condizioni e progressi della scuola, pubblica e privata, in Italia;

c) a costituire una biblioteca pedagogica che sia di aiuto agli studiosi, con particolare riguardo alla scuola italiana, e a curare una raccolta di tutte le pubblicazioni periodiche, atti ufficiali, documenti legislativi, relazioni, programmi, regolamenti, annuari ecc., anche di istituzioni private, di consultazione sempre aggiornata per gli studiosi dell'organizzazione scolastica italiana e dell'educazione del fanciullo italiano;

d) a raccogliere, in sezione speciale, testi, documenti, cimeli, autografi, materiale iconografico e didattico, che servano ad illustrare la storia, i metodi, il costume della scuola italiana nel passato, la sua partecipazione alla vita della Nazione;

e) a organizzare prestiti di pubblicazioni e di materiale didattico speciale a scuole ed insegnanti;

f) a organizzare corsi di conferenze e discussioni, visite ed illustrazioni pratiche per insegnanti e scolaresche;

g) a promuovere studi e pubblicazioni di storia della scuola italiana, di statistica della vita scolastica nazionale, di didattica ecc.;

h) a pubblicare bibliografie periodiche della letteratura pedagogica e scolastica italiana ed una rivista che illustri il materiale didattico e librario del Museo, gli studi da questo promossi ed in genere i problemi scolastici che la stessa attività e la suppellettile del Museo possono porre agli studiosi;

i) a collaborare alla organizzazione di mostre scolastiche nazionali od internazionali periodiche e alla partecipazione dell'Italia a mostre scolastiche straniere.

In quanto ciò sia compatibile con i fini assegnatigli, il Museo fungerà da seminario in sussidio dell'insegnamento della pedagogia presso la Regia università di Firenze e in servizio della preparazione didattica degli allievi dell'Università stessa all'insegnamento secondario.

Art. 3.

Il patrimonio del Museo è costituito dalla sua suppellettile e dal fondo legatogli dal Comitato della Mostra didattica nazionale (Firenze 1925), e consistente attualmente nella somma di L. 50.000, investita in titoli nominativi del Debito pubblico italiano.

Le rendite del Museo sono costituite dagli interessi di detto capitale e dai contributi di enti pubblici o di privati.

Art. 4.

Il Consiglio d'amministrazione viene nominato con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, dura in carica un biennio e può essere confermato.

Esso è così composto:

a) un presidente;

b) un rappresentante dell'Associazione fascista della scuola, designato dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato;

c) un rappresentante del comune di Firenze, designato dal podestà;

d) il rettore della Regia università di Firenze;

e) tre membri scelti fra insegnanti o studiosi di pedagogia, o fra benemeriti dell'educazione nazionale;

f) un rappresentante di ciascuno di quegli Enti che versino al Museo un contributo annuo non inferiore a L. 5000;

g) il direttore del Museo.

Art. 5.

Il direttore del Museo è nominato con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 6.

Sentito il presidente del Consiglio d'amministrazione, il Ministro per l'educazione nazionale nomina, scegliendoli tra i membri del Consiglio, un vice presidente ed un segretario che, insieme col presidente, costituiscono l'Ufficio di presidenza.

Art. 7.

L'anno finanziario decorre dal 29 ottobre al 28 ottobre dell'anno successivo. Nel mese di ottobre di ogni anno e prima del termine dell'anno finanziario il Consiglio di amministrazione tiene una seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno corrente, di quello preventivo per l'anno successivo e della relazione morale sul Museo, fatta dal direttore di esso.

Art. 8.

Il Consiglio d'amministrazione può accettare lasciti, donazioni, contributi. Esso approva i bilanci preventivi e consuntivi, fissa ogni anno le disponibilità per gli acquisti del Museo e per le sue spese di funzionamento. Gli acquisti sono di regola demandati al direttore del Museo.

Art. 9.

Il presidente del Consiglio d'amministrazione rappresenta il Museo in tutti gli atti amministrativi e nei rapporti con gli altri Enti, egli convoca le adunanze, ordinarie e straordinarie, del Consiglio, le presiede, ne firma i verbali

e firma i bilanci. Il vice presidente lo sostituisce ove occorra. Il segretario ha il compito di redigere i verbali delle adunanze e i bilanci e di coadiuvare il presidente in tutti gli atti amministrativi. A lui sono demandate anche le funzioni di economo.

Art. 10.

Il Consiglio d'amministrazione proporrà al Ministro per l'educazione nazionale un regolamento che fissi nei particolari le norme relative ai rapporti tra il Museo, l'Università e il comune di Firenze, quelle relative al funzionamento del Museo, e al suo personale. Il regolamento sarà emanato con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
BOTTAI.

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1937-XV.
Norme per la vendita dei testi unici di Stato per le scuole elementari per l'anno scolastico 1937-38.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 7 gennaio 1929-VI, n. 5;
Visto il R. decreto 20 giugno 1929-VII, n. 1058;
Visti i decreti interministeriali 22 agosto 1930-VIII, 31 agosto 1934-XII, 18 settembre 1935-XIII e 26 settembre 1936-XIV, riguardanti le norme e le modalità per la stampa e per la vendita dei testi unici di Stato per le scuole elementari;
Riconosciuta la necessità di determinare le condizioni speciali di vendita dei testi unici di Stato, per l'anno scolastico 1937-1938;
Su proposta del Provveditore generale dello Stato;

Determina:

Art. 1.

Per l'anno scolastico 1937-38 è obbligatorio l'uso esclusivo della edizione Anno XVI per i seguenti testi del libro di Stato per le scuole elementari:

Classe quarta: testo di lettura e testo degli insegnamenti vari;

Classe quinta: testo degli insegnamenti vari e testo sull'Africa Italiana.

I testi di insegnamenti vari per le classi quarta e quinta sono in due volumi, il primo comprendente la religione, la storia e la geografia, l'altro comprendente le altre materie di insegnamento.

Gli atlantini storico-geografici per i testi degli insegnamenti vari delle classi terza, quarta e quinta, nella edizione Anno XVI sono uniti ai rispettivi volumi.

Art. 2.

Per l'anno scolastico 1937-38 è consentito l'uso promiscuo delle edizioni Anno XV e Anno XVI per i testi seguenti:

Classe prima: testo di lettura; classe seconda: testo di lettura; classe terza: testo di lettura e testo di insegnamenti vari; classe quinta: testo di lettura per alunni e testo di lettura per alunne.

Art. 3.

I prezzi dei volumi dei testi di Stato per la edizione Anno XVI sono stabiliti come appresso:

Sillabario	L. 5,50
Testo di lettura per la 2ª classe	» 6 —
» » lettura per la 3ª classe	» 6,50
» » insegnamenti vari per la 3ª classe, compreso il relativo atlantino	» 7,50
» » lettura per la 4ª classe	» 6,50
» » insegnamenti vari per la 4ª classe contenente i testi di religione, storia e geografia compreso il relativo atlantino	» 6,50
» » di insegnamenti vari per la 4ª classe contenente i testi di aritmetica e di scienze	» 6,50
» » letture maschili per la 5ª classe	» 8 —
» » letture femminili per la 5ª classe	» 7 —
» » insegnamenti vari per la 5ª classe contenente i testi di religione, storia e geografia compreso il relativo atlantino	» 6,50
» » insegnamenti vari per la 5ª classe contenente i testi di aritmetica e scienze	» 6,50
» » per la 5ª classe sull'Africa Italiana	» 5 —

Art. 4.

Le Case editrici sono tenute a pagare all'Istituto Poligrafico dello Stato entro il 31 dicembre 1937-XVI, il prezzo dei volumi loro venduti depurato dello sconto ed a garanzia di tale obbligo debbono presentare apposita fideiussione bancaria, in competente bollo rilasciata da Ente di gradimento dell'Istituto medesimo e con firme autenticate da Regio notaio.

Per gli accrediti alle Case editrici accertati dall'Istituto Poligrafico prima del 31 dicembre 1937-XVI nonchè per i versamenti delle somme eventualmente pagate prima del 31 dicembre 1937-XVI è concesso un interesse del 5 % in ragione di anno.

Art. 5.

Il termine ultimo per l'impegno dei quantitativi dei volumi e cioè quello stabilito dall'art. 8 del decreto interministeriale del 22 agosto 1930-VIII di cui alla premessa, è fissato al 29 settembre 1937-XV.

Art. 6.

Rimangono invariate le disposizioni contenute dai decreti interministeriali citati nella premessa al presente decreto in quanto non siano espressamente modificate dal medesimo.

Roma, addì 16 settembre 1937 - Anno XV

Il Ministro per l'educazione nazionale:
BOTTAI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

(3241)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1937-XV.

Istituzione in Verona di una Scuola specializzata per assistenti sanitarie visitatrici.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la domanda prodotta dalla presidente del Consiglio di amministrazione della Scuola-convitto per infermiere professionali « Vincenza Poloni » in Verona, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad istituire presso la Scuola stessa una scuola specializzata per assistenti sanitarie visitatrici, nonchè il riconoscimento della capacità giuridica della Scuola stessa, ai sensi degli articoli 130 e 131 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore di sanità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 21 novembre 1929, n. 2330, per l'esecuzione del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832;

Decreta:

È autorizzata l'istituzione della Scuola specializzata per assistenti sanitarie visitatrici annessa alla Scuola-convitto per infermiere professionali « Vincenza Poloni », funzionante presso l'Ospedale civile maggiore di Verona, ed è riconosciuta alla scuola medesima la capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento dei propri fini e di stare in giudizio per le azioni che ne conseguono.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Verona.

Roma, addì 2 agosto 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro per l'interno*:
BUFFARINI.

Il Ministro per l'educazione nazionale:
BOTTAI.

(3190)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur.

In data 26 agosto 1937-XV è stato rilasciato l'exequatur al signor Ignacio Ortiz Lozano, console generale di Colombia a Genova, con giurisdizione su tutto il territorio del Regno.

(3193)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Plataci (Cosenza), Aquilonia (Avellino), Tavenna (Campobasso), Montefalcone Valfortore (Benevento), S. Pietro Apostolo (Catanzaro), Bonito (Avellino), Fuscaldo (Cosenza) e Stornarella (Foggia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Vedute le proposte del Banco di Napoli, Sezione di credito agrario;

Dispone:

Sono nominati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Celibrasi dott. Gaetano fu Girolamo per la Cassa comunale di credito agrario di Plataci (Cosenza);

Frasca Domenico fu Giuseppe per la Cassa comunale di credito agrario di Aquilonia (Avellino);

Suriani avv. Alberto fu Eliseo per la Cassa comunale di credito agrario di Tavenna (Campobasso);

Antinozzi Pasquale di Alberto per la Cassa comunale di credito agrario di Montefalcone Valfortore (Benevento);

Tomaino Giovanni di Giuseppe per la Cassa comunale di credito agrario di S. Pietro Apostolo (Catanzaro);

Grieco dott. Attilio per la Cassa comunale di credito agrario di Bonito (Avellino);

Seta prof. Giovanni fu Pasquale per la Cassa comunale di credito agrario di Fuscaldo (Cosenza);

De Sanctis Luigi di Vincenzo per la Cassa comunale di credito agrario di Stornarella (Foggia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3192)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Spezzano della Sila (Cosenza) (in liquidazione).

Nella seduta tenuta il 7 settembre 1937-XV, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Spezzano della Sila (Cosenza), il signor notar Rodolfo Consales è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(3235)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.